



COMUNE DI SILIQUA
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

approvato con deliberazione del C.C. n° 35 del 30.09.2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265, delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria", del D.P.R. 03.11.2000 n. 396 "Nuovo Regolamento dello Stato Civile", della Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge della Regione Sardegna n. 4 del 22/02/2012 "Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri" e sotto l'osservanza del Codice Civile con particolare riferimento all'art. 824 e della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Nuovo Diritto di Famiglia).
2. Il Regolamento è redatto con la finalità di disciplinare, in ambito comunale i Servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e trattamento delle salme o parti di esse, sui trasporti funebri, sulla cremazione e dispersione delle ceneri, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati e in genere su tutte le diverse attività connesse alla destinazione e custodia delle salme.
3. I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto sono soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi di polizia mortuaria spettano al Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Responsabile del Servizio di Igiene dell'A.S.L. competente per territorio, gli addetti agli impianti cimiteriali e gli Uffici comunali, le eventuali ditte affidatarie del servizio di gestione, ciascuno per la parte di propria competenza.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo Servizio o attraverso mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX - Libro 4 del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici dei Servizi di Polizia Mortuaria e presso il Cimitero sono tenuti, a disposizione del pubblico, i registri sulle sepolture cimiteriali di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, ed inoltre:
 - a. gli orari di apertura e chiusura del cimitero;
 - b. copia del presente regolamento;

ARTICOLO 5 - PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

1. Colui che richiede un servizio qualsiasi (trasporto, tumulazione, inumazione, cremazione o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni etc..) oppure una concessione (area, tomba di famiglia, loculi, cellette, ossario, etc), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari del medesimo diritto e con il loro preventivo consenso, lasciando estraneo ed indenne il comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra privati sull'uso delle sepolture dovranno essere risolte attraverso un accordo tra gli stessi oppure in sede giurisdizionale, essendo in ogni caso l'amministrazione comunale estranea alle questioni fra terzi.
3. In tutti i casi in cui sia necessario disporre della salma, cadavere o spoglie mortali, quale ne sia il loro stato, il diritto di disposizione sussiste, ove il defunto non abbia disposto in vita, in capo al coniuge o, in difetto, ai parenti nel grado più prossimo e, nel caso di pluralità di questi ultimi, a tutti gli stessi. In caso di discordanza si prenderà in considerazione la volontà della maggioranza e i conseguenti costi derivanti dall'operazione richiesta saranno posti a carico di chi ha espresso in tal senso la propria volontà.

ARTICOLO 6 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificatamente dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti, previa adozione preliminare degli atti amministrativi in merito, possono essere indicativamente concessi:
fornitura feretro, trasporto e tumulazione in loculo per le salme di persone residenti nel Comune di Siliqua indigenti e prive di familiari o i cui familiari risultino essere indigenti, e sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituti che intendano occuparsi del caso specifico; la deposizione delle ossa nell'ossario comune risultanti da estumulazione a seguito della scadenza di una concessione non rinnovata o di una esumazione ordinaria dal campo comune.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall' Ufficio Socio Assistenziale sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli interessati.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe e dei diritti stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale.
5. Il mancato pagamento dei diritti stabiliti anche con le Deliberazioni adottate prima della approvazione del presente regolamento comporta il recupero coattivo delle somme.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA E ACCERTAMENTO

ARTICOLO 7 - DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La morte di una persona nel territorio del Comune deve essere dichiarata entro ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato, in mancanza, da persona informata del decesso o tramite avviso del direttore sanitario in caso di morte avvenuta in ospedale, casa di cura, casa di riposo, collegio o istituto.

ARTICOLO 8 - DENUNCIA CAUSA DI MORTE

1. Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza il medico necroscopo, attesta la causa della morte mediante la compilazione di apposita scheda ISTAT con finalità statistiche-epidemiologiche. Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.

ARTICOLO 9 - RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE

1. Nel caso di rinvenimento di pezzi di cadavere o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve immediatamente informare il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
2. Il Sindaco, inoltre, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati all'autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere sepolto prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria.
2. Durante il periodo di osservazione del cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, devono essere garantite condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 11 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dal D.P.R. 10.09.90, n. 285 e circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. La chiusura del feretro deve essere sempre preceduta dall'Autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile di cui al successivo art. 13 ed è fatta in presenza di personale del Servizio di Igiene Pubblica, che vigila e controlla l'applicazione delle norme sopra richiamate.
4. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante il cognome e nome della salma, data di nascita e di morte.

ARTICOLO 12 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 13 AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA SALMA

1. L'Autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuta la morte, previo accertamento che siano trascorsi in termini di osservazione, nel rispetto delle norme stabilite dall'Ordinamento di Stato Civile e Polizia Mortuaria.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 14 - AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA PRODOTTI ABORTIVI E FETI

1. Per la sepoltura di prodotti abortivi (con età di gestazione compresa fra la 20° e la 28° settimana) e dei feti (di età intrauterina pari a 28 settimane) che non siano stati dichiarati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dalla ASL competente.

ARTICOLO 15 - CONSEGNA E CUSTODIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere consegnati dall'incaricato del trasporto al custode del cimitero e da questi conservati.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 16 - SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi. Il trasporto può essere effettuato esclusivamente dalle Imprese di Onoranze Funebri autorizzate, attraverso l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

2. Il trasporto delle salme e la loro sepoltura è effettuato in osservanza delle norme contenute nel CAPO IV del D.P.R. del 10 settembre del 1990, n. 285 e nella Circolare del Ministro della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24.
3. Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre non è assoggettato al diritto di privativa sulla base di quanto previsto all'art. 112 del T.U. n. 267/2000. Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
4. Fatti salvi i casi di gratuità e di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative e quelli previsti all'art. 6 del presente regolamento (persone indigenti), sono a pagamento i trasporti e servizi funebri e, a tal fine, sono stabiliti speciali diritti dalla Giunta Comunale.
5. Il mancato pagamento dei diritti stabiliti anche con le Deliberazioni adottate prima della approvazione del presente regolamento comporta il recupero coattivo delle somme.
6. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salma di militari eseguiti dalle Autorità militari con mezzo proprio, come previsto dall'art. 198 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelli che devono essere eseguiti per disposizione di una Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.

ARTICOLO 17 - AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ DI TRASPORTO E PERCORSO

1. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco o da suoi delegati, dipendenti dell'amministrazione comunale, del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U.L.P.S. comprende: - il prelievo della salma dal luogo di decesso – deposito di osservazione o obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi forza maggiore, può farsi durante il percorso se non previa autorizzazione del Sindaco.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Comando di Polizia Municipale prenderà opportuni provvedimenti per la circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ARTICOLO 18 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero previo accertamento della regolarità dei documenti e dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura.
3. L'autorizzazione al trasporto e seppellimento di persone morte a causa di malattie infettive, viene concessa nel rispetto delle norme di cui agli art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
4. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso.
5. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 19 - TRASPORTI DI SALME ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge, in particolare dal D.P.R. 285/90 e dalle convenzioni internazionali vigenti.

ARTICOLO 20 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI

1. Il trasporto fuori dal Comune o per uno stato estero di ossa umane, di resti mortali e ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio di Stato Civile ed in questo caso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.
2. Se il trasporto è da o per stato estero, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in cassetta di zinco corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
4. Le ceneri devono essere raccolte in apposite urne cinerarie. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e all'esterno devono essere indicate le generalità del defunto.

ARTICOLO 21 - TRASPORTO E SEPOLTURA DI PARTI ANATOMICHE

1. Il trasporto e la sepoltura di parti anatomiche riconoscibili e risultanti da amputazioni, di feti e di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane, avverrà a cura della struttura sanitaria che ha curato l'intervento, con oneri a proprio carico ai sensi dell'art. 3 del DPR 17 luglio 2003 n. 254 dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. La struttura sanitaria provvederà anche al rilascio delle prescritte autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione e cremazione.

ARTICOLO 22 -TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Qualora sia previsto grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene Pubblica della ASL e sentito il Servizio di Stato Civile, può autorizzare il trasporto in un luogo adeguato alla circostanza.

ARTICOLO 23 – AUTO FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono eseguiti con mezzi di trasporto idonei e conformi al Nuovo Codice della Strada e Regolamento di attuazione ed avere le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90 e devono essere tenute sempre in perfetto stato di igiene , funzionamento e decoro.
2. L'attestazione di idoneità dell'auto funebre viene rilasciata dalla ASL e deve essere controllata e verificata almeno una volta l'anno. Detta dichiarazione va annotata e deve risultare in un apposito registro che deve essere a disposizione sul mezzo in ogni suo trasferimento, anche quando non trasporta salme, ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I

SERVIZIO DEI CIMITERI

ARTICOLO 24 - IL CIMITERO DI SILIQUA

1. Nel territorio comunale è presente un unico Cimitero
2. È vietato il seppellimento di cadaveri in sepolcri privati fuori dai Cimiteri, salvo autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 25 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero comunale devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione o di razza:

- a. le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. le salme delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza o che l'abbiano altrove trasferita solo in conseguenza del ricovero in istituti di cura o di casa di riposo o per essere assistiti da familiari altrove residenti;
 - c. le salme delle persone aventi diritto alla sepoltura in un sepolcro privato esistente nel cimitero comunale, anche se non residenti in vita nel comune e morte al di fuori di esso;
 - d. i nati morti ed i prodotti del concepimento, come indicati all'art. 712 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e. le salme delle persone che, pur non avendo la residenza in Siliqua al momento della morte, debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge;
 - f. le salme delle persone che, pur se non residenti nel Comune di Siliqua, di fatto in vita hanno partecipato alla vita sociale della comunità, che abbiano manifestato la volontà, in vita, alla sepoltura nel Comune di Siliqua;
 - g. le salme delle persone che, pur residenti all'estero e iscritti all'AIRE, abbiano manifestato la volontà, in vita, di essere sepolti nel cimitero di Siliqua;
 - h. i nati a Siliqua ed i loro coniugi, seppur residenti in altri centri al momento del decesso;
 - i. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
2. È inoltre facoltà della Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, concedere la sepoltura per casi diversi da quelli sopra menzionati.
 3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che fissa inoltre l'orario di apertura e chiusura degli stessi.

ARTICOLO 26 – ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, e reso noto a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 27 - RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per singolo defunto che generali, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose che non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 28 - EPIGRAFI, MONUMENTI E ORNAMENTI SULLE TOMBE E LOCULI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, epigrafi, simboli e fotografie, Le epigrafi contenenti scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o fatte abusivamente, verranno rimosse previa diffida al concessionario.

I rivestimenti dei loculi dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a. I loculi devono essere rivestiti come le cornici lucide inserite dal comune in Granito
 - b. Le cornici dello stesso materiale.
 - c. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
4. Su segnalazione del Necroforo, saranno rimossi d'ufficio, previa diffida ai concessionari interessati, tutti i monumenti, lapidi, croci ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale siano state collocate.

ARTICOLO 29 - DIVIETI

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi ed è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:
 - a) fumare;
 - b) tenere contegno chiassoso;
 - c) cantare e usare strumenti di diffusione sonora tranne che per cerimonie autorizzate;
 - d) introdurre oggetti indecorosi o animali di grossa taglia *se non provvisti di museruola e guinzaglio*, salvo i casi espressamente autorizzati anche in forma verbale da parte del personale addetto al servizio di custodia;
 - e) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
 - f) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - g) asportare dal cimitero qualsiasi cosa senza autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia;
 - h) calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali;
 - i) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con offerta di servizi od oggetti;
 - j) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
 - k) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
 - l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;

- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
 - n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
 - o) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni e in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
 - p) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia, che la può concedere solo per la coltivazione di fiori ed arbusti purché questi siano ad essenze nane;
 - q) introdurre nel Cimitero od entrarvi con biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero stesso, previa autorizzazione valevole sino a fine lavori e da esibire al custode; tale divieto non si applica ai mezzi comunali;
 - r) fare entrare minori di anni 10, non accompagnati da persona adulta.
 - s) È inoltre fatto divieto assoluto di fotografare o filmare operazioni relative alle esumazioni ordinarie e straordinarie.
 - t) È altresì tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.
2. Per motivi di salute, età, e in generale ai portatori di handicap, è permesso l'ingresso con mezzi di trasporto, previa presentazione del contrassegno per portatori di handicap rilasciato dall'ufficio competente ;
 3. Il personale addetto al servizio di custodia è tenuto a far osservare scrupolosamente tali disposizioni.

ARTICOLO 30 - CRITERI DA RISPETTARE ALL'ATTO DELLA COSTRUZIONE

1. I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazione individuale devono corrispondere ai requisiti previsti dagli articoli del CAPO X del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10.09.90, N. 285.

ARTICOLO 31 – OSSARIO

1. Nel cimitero è istituito un ossario per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano proceduto a richiedere altra destinazione, nonché delle ossa

eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi (art. 6715 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

CAPO II

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO 32 - CUSTODIA DEL CIMITERO

1. Nel Cimitero è assicurato il servizio di custodia a cura del personale dell'Ufficio Tecnico/Manutentivo, o di ditta esterna come specificato all'Articolo 2 del presente Regolamento.

L'amministrazione potrà disporre che tale servizio venga effettuato mediante affidamento esterno a ditta in possesso dei requisiti di legge

2. Il Responsabile del servizio di custodia assolve i servizi interni del cimitero e principalmente:
- a. assolve i compiti previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b. collabora con gli uffici comunali per raccogliere tutta la documentazione necessaria per tenere aggiornati i registri circa le operazioni che si svolgono nel cimitero;
 - c. tiene le chiavi degli ingressi, dei luoghi di deposito, di osservazione e di ogni locale del cimitero;
 - d. tiene l'inventario dei mobili e degli attrezzi, curandone la manutenzione;
 - e. fornisce le informazioni che vengono richieste dai visitatori.
3. Nell'assolvimento delle sue attribuzioni il custode deve attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento dei pubblici dipendenti, usare le cautele e tenere una condotta che si addica al carattere del servizio.
4. Il custode è inoltre addetto alla formazione e manutenzione delle aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi non appartenenti a sepolture private, nonché alla manutenzione delle opere e servizi non affidati alle apposite imprese e cioè viali, stradini, piazzali, cunette, pozzi, porticati, monumenti, sgombro di neve.

ARTICOLO 33 - DOVERI SPECIALI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni ed alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

2. Allo stesso è fatto rigoroso divieto:

- a. di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;
- b. di accettare mance e specialmente di sollecitarle;
- c. di asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

CAPO III

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 34 – INUMAZIONI

1. Nel Cimitero devono essere previste apposite aree destinate alla sepoltura per inumazione. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata fino a 10 anni dal giorno del seppellimento, effettuate gratuitamente dall'Amministrazione Comunale, ogniqualvolta non viene richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. Ogni sepoltura è eseguita a norma del Capo XIV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. In particolare ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza di parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

ARTICOLO 35 - INDIVIDUAZIONE FOSSE PER INUMAZIONE

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta con apposito numero di fila e di fossa.
2. Per le sepolture comuni di durata fino a 10 anni può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un cippo, fornito e messo in opera dai privati, dove verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.09.90, n. 285.

ARTICOLO 36 – TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie, in opere murarie – loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di autorizzazione edilizia secondo le modalità previste nel Regolamento Edilizio Cimiteriale.

ARTICOLO 37 - DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone di concessione stabilito con apposito atto dall'Amministrazione Comunale. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. Per coloro che richiedono l'uso di un'area cimiteriale allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
2. La durata della concessione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché non superiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a 30 mesi.
3. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al trentesimo giorno dal perfezionamento della pratica di estumulazione. Le frazioni di trimestre sono calcolate per intero.
4. Scaduto il termine di concessione provvisoria senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere proroga di termini o provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune, con addebito delle relative spese.
5. È consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ARTICOLO 38 - TRASLAZIONI

1. È ammessa la traslazione di feretri e di urne da un loculo ottenuto in concessione:

- a. per abbinamento di cadaveri di coniugi o di persone legate da vincoli di parentela o da altri legami affettivi;
 - b. per permettere un più facile accesso da parte del coniuge o dei parenti;
 - c. per permettere un più facile accesso ai portatori di accertati impedimenti fisici;
 - d. per collocazione in tomba di famiglia;
 - e. per collocazione nei campi di inumazione;
 - f. per trasferimento in altro cimitero o per cremazione.
2. Il loculo rimasto vacante dovrà essere restituito al Comune, che rimborserà una somma calcolata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
 3. La traslazione può avvenire su richiesta del coniuge o, in difetto, dei parenti più vicini al defunto per vincoli di sangue. Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 39 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso almeno un decennio dalla inumazione , in qualunque periodo dell'anno come previsto dall'art. 82 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio al mese di novembre, escludendo luglio e agosto. Le fosse liberate dai resti del feretro, possono essere utilizzate per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie sono eseguite in presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o suo delegato, e del Necroforo, nel periodo concordato .
3. Qualora si accerti che, con il turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il turno deve essere prolungato per un periodo determinato.
4. È compito del Necroforo predisporre annualmente l'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Detto elenco deve essere affisso all'albo cimiteriale nel mese di Novembre per 30 giorni.
5. I familiari interessati alle esumazioni possono presentare le richieste aventi ad oggetto le diverse destinazioni dei resti mortali. In mancanza di richieste i resti mortali vengono depositati nell'ossario comune.
6. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. I contenitori dei resti mortali sono a carico dei familiari.

ARTICOLO 40 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle che si effettuano prima della scadenza del turno di rotazione decennale e possono essere effettuate nei seguenti casi:
 - a. per ordine dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia;
 - b. a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma ad altra sepoltura nello stesso o ad altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 84 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a. nei mesi compresi da Ottobre ad Aprile;
 - b. quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni della morte e il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite in presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o suo delegato, e del Necroforo.
4. Le spese di esumazione straordinaria, escluse quelle richieste dall'autorità giudiziaria, possono essere sottoposte al pagamento della somma prevista con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.
5. Le esumazioni sia ordinarie che straordinarie si eseguono nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico. A tali operazioni possono assistere i familiari del defunto.

ARTICOLO 41 – ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione del loculo.
3. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite in presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o suo delegato, e del Necroforo, nel periodo concordato. È compito del Necroforo predisporre annualmente l'elenco delle salme per le quali è attivabile la estumulazione ordinaria. Detto elenco deve essere affisso all'albo cimiteriale nel mese di novembre per 30 giorni.
4. I familiari interessati alle estumulazioni possono presentare le richieste aventi ad oggetto le diverse destinazioni dei resti mortali. In mancanza di richieste i resti mortali vengono depositati nell'ossario comune.
5. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. I contenitori dei resti mortali sono a carico dei familiari.

6. Sono Straordinarie quelle eseguite prima della scadenza della concessione:
 - a. su ordine dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia;
 - b. previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma ad altra sepoltura nello stesso o ad altro cimitero o per cremazione.
6. Le esumazioni straordinarie richieste dai parenti possono essere sono soggette ad apposita tariffa prevista con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.

ARTICOLO 42 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni ed esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto in sepoltura privata.

ARTICOLO 43 - OGGETTI DA RECUPERARE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. Gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti nel corso di esumazioni sono consegnati agli aventi diritto dal Necroforo previa compilazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato al ricevente gli oggetti e l'altro agli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
2. In mancanza di richieste degli oggetti rinvenuti, il Necroforo provvederà comunque a tenerli a disposizione per dodici mesi. Qualora, decorso il termine, non venissero reclamati, il Comune potrà alienarli con il metodo dell'asta pubblica destinando il ricavato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni alla scadenza della concessione, passano nella proprietà del Comune.
4. Il Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, può autorizzare il reimpiego dei materiali quali croci, lapidi, copri tomba, statue ecc. per altre sepolture. In mancanza di richieste possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle in sepolture che ne siano sprovviste.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in luogo idoneo.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 44 - CONCETTO E LIMITI DELLE CONCESSIONI

1. Il cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale, per cui la concessione di sepoltura privata non dà diritto alla proprietà. Con essa il comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, su una determinata opera, costruita dal comune, o su aree sulle quali il privato può costruire una sepoltura.
2. Tale diritto non è commerciabile né alienabile. Solo per le sepolture realizzate su area cimiteriale da privati può essere autorizzata una limitata cessione dei diritti d'uso, secondo quanto previsto dal presente regolamento .
3. Le sepolture individuali in loculo costruito dal Comune sono vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono rinnovare o trasferire a favore di altre salme.

ARTICOLO 45- DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di sepolture private nel Cimitero Comunale riguardano:
 - a. sepolture individua loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b. sepolture per famiglie e collettività (tombe e nicchie cinerarie di famiglia);
 - c. aree ove realizzare, a cura dei privati concessionari, sepolture a sistema di tumulazione, ed aree destinate alla inumazione.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dei costi di concessione determinati dalla Giunta Comunale, che devono essere verificati prima dell'assegnazione dell'area o del manufatto (loculi, ossari o nicchie) da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale a cui è affidata l'istruttoria della pratica.
4. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti dovrà poi essere comunicata all'Ufficio Contratti del Comune che provvederà a redigere apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b. la durata;
 - c. la/e persona/e del/i concessionario/i;
 - d. il cadavere destinato ad esservi accolto o i criteri per la sua precisa individuazione nel caso
 - e. di tomba di famiglia;
 - f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 46 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni sono a tempo determinato e vengono stabilite come segue:
 - a. Concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali anni - 33;
 - b. Concessioni di porzioni di terreno, individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'edificazione in proprio di tombe familiari - anni 99;
 - c. Concessioni di cellette per ossari e nicchie per singole urne cinerarie - anni 33.

ARTICOLO 47 - INDIVIDUAZIONE AREE SEPOLCRALI

1. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento dalla Amministrazione Comunale nell'ambito di approvazione dei progetti di ampliamento.

ARTICOLO 48 - TARIFFE DELLE CONCESSIONI

1. I concessionari sono tenuti al pagamento del costo di concessione stabilito con deliberazione della Giunta Municipale, aggiornato ogniqualvolta si renda necessario l'adeguamento, previa istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nel determinare la tariffa di concessione dei loculi si terrà conto del costo di realizzazione delle opere, dei costi di gestione, dell'incidenza del costo dell'area. Le tariffe saranno altresì incrementate ogni anno, della percentuale di rivalutazione ISTAT.

ARTICOLO 49 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI INDIVIDUALI

1. Per le concessioni di loculi costruiti dal Comune si segue l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune e si osservano le seguenti precedenzae:
 - a. tumulazione di salma nella immediata circostanza del decesso;
 - b. traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri o in tomba di famiglia;
 - c. traslazione di salma a richiesta dei concessionari;

ARTICOLO 50 - DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DELLE SEPOLTURE INDIVIDUALI

1. Scaduto il termine, qualora il concessionario non intenda liberare dai resti mortali il loculo, ossario o nicchia, le concessioni devono essere regolarizzate con nuovo contratto, previo

- pagamento della tariffa in vigore al momento della stipula. A seguito di formale richiesta , può essere concessa la rateizzazione fino ad un massimo di 12 rate nell'arco di un anno.
2. In caso di morte del primo concessionario, rilevabile dai registri cimiteriali, il loculo è concesso ai richiedenti membri della famiglia, osservando i criteri di priorità di cui all'art. 5. In assenza di familiari, legati al primo concessionario da tali vincoli di parentela, l'Amministrazione Comunale assegnerà il loculo su richiesta ad altri parenti.
 3. In mancanza della regolarizzazione della concessione il loculo rientrerà nella disponibilità del comune e, a tal fine, si procederà alla estumulazione dei resti mortali che saranno depositati nell'ossario comune.

ARTICOLO 51 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

1. La concessione di aree di terreno può essere data per l'edificazione in proprio di tombe familiari o di cappelle monumentali e avviene in base alla disponibilità al momento della richiesta.
2. Le richieste di aree cimiteriali dovranno essere presentate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di concessione di aree cimiteriali da parte del Comune e saranno attribuite secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune.
3. Potranno presentare istanza, oltre ai residenti anche:
 - a. i non residenti nel Comune, nati e/o vissuti nel Comune di Siliqua e emigrati dallo stesso per motivi legati alla salute, al lavoro e alla famiglia (si considerano quindi anche i residenti all'estero e iscritti all'AIRE);
 - b. i non residenti nel Comune che abbiano il coniuge sepolto nel cimitero del Comune e che manifestino la volontà di essere sepolti nel cimitero comunale di Siliqua.

ARTICOLO 52 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI AREA CIMITERIALE

1. Il concessionario di un'area edificabile all'interno del Cimitero acquista il diritto e assume l'obbligo di costruire sull'area stessa una tomba familiare. Tale costruzione dovrà essere ultimata entro 3 (tre anni) dal rilascio del titolo abilitativo che dovrà necessariamente essere richiesto entro 1 (un anno) dalla stipula del contratto di concessione. Decorsi tali termini, la concessione decade automaticamente. Se l'opera non è stata ultimata, il Sindaco potrà concedere una proroga di non oltre 6 (sei) mesi.
2. In materia di costruzione di cappelle monumentali e tombe familiari il privato concessionario ha l'obbligo di attenersi alle prescrizioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3. È fatto obbligo ai privati concessionari di provvedere alla manutenzione delle sepolture private, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende interventi ordinari e straordinari, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere perché indispensabili e opportuni per motivi di sicurezza, igiene o di decoro.
4. L'inadempienza degli obblighi esposti in questo articolo e il mancato rimborso delle somme anticipate dal Comune a carico di concessionari, comporta la decadenza della concessione.

ARTICOLO 53 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; il diritto d'uso di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
2. Per famiglia del concessionario devono intendersi il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta, i collaterali e gli affini fino al 2° grado. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di persone che non rientrano negli aventi diritto come individuati ai commi precedenti.

ARTICOLO 54 – CONSENSI AD ESTRANEI

1. Il titolare della sepoltura privata, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria o definitiva, la salma o i resti di persona estranea ai diritti d'uso come individuati all'articolo 53, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia.
2. Il consenso è strettamente personale, senza diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma o resti della famiglia cui appartiene la salma ammessa per tale titolo.
3. Per il consenso si richiede un atto del titolare nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.
4. In caso di più concessionari occorre il consenso di tutti.

ARTICOLO 55 - DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DELLE AREE CIMITERIALI

1. Alla scadenza della concessione, è consentito il rinnovo della stessa per la durata di concessione prevista all'art. 47 del presente Regolamento, dietro il pagamento dei diritti di concessione stabiliti dalla Giunta Comunale. Il rinnovo della concessione sarà formalizzato con apposito contratto. In caso di morte del concessionario, la concessione dell'area verrà assegnata ad uno degli eredi, il quale, quando non sia stato designato, è scelto di comune accordo dagli eredi stessi e notificato al comune entro 1 anno dalla morte del concessionario, altrimenti sarà definitivamente designato dal comune osservando i seguenti criteri di priorità:
 - a. Coniuge;
 - b. Figli, con precedenza al più anziano di età, non concessionario di altra area cimiteriale e residente nel Comune;
 - c. Nipoti in linea retta di 2° grado, con precedenza al più anziano di età, non concessionario di area cimiteriale e residente nel Comune;
 - d. Affini di 1° grado, con precedenza per i coniugi superstiti la cui salma risulta tumulata nell'area oggetto di concessione, e fra questi al più anziano di età non concessionario di altra area cimiteriale e residente nel Comune;
 - e. Fratelli, con precedenza al più anziano di età, non concessionario di altra area cimiteriale e residente nel Comune;
 - f. In assenza di familiari, legati al primo concessionario dai vincoli di parentela sopraindicati, l'Amministrazione Comunale assegnerà l'area agli altri parenti in ordine di presentazione della domanda a condizione che il richiedente non risulti già titolare di altra concessione di area cimiteriale.
2. Potrà essere accolta la richiesta di nuova concessione dell'area cimiteriale, presentata da un affine del concessionario, pur non residente nel Comune di Siliqua, il quale ha nell'area il proprio coniuge o figlio. In tal caso dovranno essere, previamente, acquisite le dichiarazioni di rinuncia rilasciate, dagli eredi legittimi, in favore del richiedente.
3. In caso di assenza di richieste da parte degli aventi diritto, le aree cimiteriali con manufatti già edificati o meno rientreranno nella disponibilità del comune che provvederà alla nuova concessione mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.

ARTICOLO 56 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

1. Tutte le concessioni decorrono dal momento della stipula del contratto di concessione.

CAPO II

DIVISIONI, SUBENTRI E RINUNCIE

ARTICOLO 57 - DIVISIONI E SUBENTRI

1. Più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 53 del presente regolamento sono titolari della concessione nei confronti del Comune. È fatto salvo in ogni caso il rispetto della volontà del concessionario originario.
3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuata d'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 53 che assumono la qualità di concessionari.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.53 abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 58 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di area nei seguenti casi:
 - a. Aree libere: il concessionario di area per sepoltura collettiva sulla quale non siano state eseguite opere, salvo i casi di decadenza, può rinunciare alla stessa in favore del comune e mai in favore di terzi, ottenendo il rimborso di 9/10 rispetto a quanto versato se la rinuncia avviene nel primo anno e 8/10 se la rinuncia avviene successivamente, in ogni caso entro il termine di tre anni dall'ottenimento del titolo abilitativo, termine previsto all'art. 53 per i casi di decadenza.
 - b. Aree con parziale costruzione: se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo i casi di decadenza, può rinunciare alla stessa in favore del comune ottenendo il rimborso di 9/10 rispetto a quanto versato se la rinuncia avviene nel primo anno e 8/10 se la rinuncia avviene successivamente, in ogni caso entro il termine di tre anni dall'ottenimento del titolo abilitativo , termine previsto all'art. 53 per i casi di decadenza. Se il comune non intende avvalersi di tale diritto può attivarsi la

procedura per il trasferimento dell'area al terzo designato dal rinunciante per il subentro nella proprietà del manufatto. La cessione a terzi del manufatto realizzato sull'area cimiteriale può permettersi solo quando ricorrano giustificate ragioni, da valutare a giudizio dell'Amministrazione Comunale, escludendo qualsiasi intento di speculazione. Il valore delle opere già realizzate saranno valutate dall'ufficio Tecnico Comunale, in contraddittorio con il concessionario e il subentrante. In caso di più titolari la cessione deve essere fatta con l'autorizzazione delle singole parti.

c. Aree con opere finite: in caso di rinuncia con opere ultimate al Comune spetta il diritto di prelazione. Se il comune non intende avvalersi di tale diritto può attivarsi la procedura per il trasferimento dell'area al terzo designato dal rinunciante per il subentro nella proprietà del manufatto. La cessione a terzi del manufatto realizzato sull'area cimiteriale può permettersi solo quando ricorrano giustificate ragioni, da valutare a giudizio dell'Amministrazione Comunale, escludendo qualsiasi intento di speculazione. Il valore delle opere già realizzate saranno valutate dall'ufficio Tecnico Comunale, in contraddittorio con il concessionario e il subentrante. La cessione della concessione rilasciata a più titolari deve essere fatta con l'autorizzazione delle singole parti.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 59 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune quali loculi, ossari e nicchie, a condizione che siano resi liberi da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
 - A. al 75% della tariffa in vigore tra il 1° mese ed il 12° mese dalla concessione;
 - B. al 50% della tariffa in vigore tra il 13° mese ed il terzo anno dalla concessione;
 - C. al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
 - D. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il decimo anno dalla concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 60 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, carenza di loculi e spazi per le sepolture o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questi casi, previo accertamento dei relativi presupposti, la concessione viene revocata dal Sindaco.
2. Agli aventi diritto verrà concesso, a titolo gratuito, per il tempo residuo della concessione revocata, un'area equivalente, se disponibile, o manufatti costruiti dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba all'interno del Cimitero.
3. Per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione da notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 61 – DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. Quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. In caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura, salvo i casi previsti all'articolo 57;
 - c. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 52;
 - d. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
 - e. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo Comunale e nel Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile di Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti. Il Responsabile di Servizio disporrà inoltre, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune e disporrà per la demolizione delle opere o loro restauro restando i

materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

ARTICOLO 62 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 285/90.
2. Qualora non venga presentata alcuna richiesta di riconcessione, gli interessati possono comunque richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni o oggetti simili presenti nelle sepolture.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, ossario o cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 63 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 64 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, su conforme parere del servizio Asl Competente, osservate le disposizioni contenute nel Regolamento edilizio Cimiteriale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto deve essere indicato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Le variazioni al progetto, anche in corso d'opera, devono essere approvate a norma del 1° comma. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
5. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 65 - RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO – RESPONSABILITÀ

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. È vietato occupare gli spazi attigui.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 66 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI - ORARIO DI LAVORO

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti è consentita la circolazione e la sosta, per il tempo strettamente necessario dei veicoli delle imprese. I percorsi e gli orari di lavoro sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamenti dei materiali. Per esigenze di servizio in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

3. Nei giorni festivi è vietato lavorare e il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, e in generale altri materiali.

ARTICOLO 67 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Cinque giorni prima della Commemorazione dei Defunti e fino al cinque novembre è vietata l'introduzione e la posa in opera dei materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

ARTICOLO 68 - VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila, controlla e accerta a lavori finiti che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 69 - FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
 - a. Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici Comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b. Fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c. Occuparsi della salma;
 - d. Effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., dovranno munirsi della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere articoli funebri e, qualora provvedano al trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa e di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.09.90 n. 285.

ARTICOLO 70 – DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese:

- a. Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ed esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali commerciali;
- b. Di sostare negli uffici e locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
- c. Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V

CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 71 – DEFINIZIONI

1 – Ai fini del presente Regolamento:

- a. per "cremazione" s'intende nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
- b. Per "ceneri" s'intendono i resti provenienti dalla cremazione dei cadaveri e di resti mortali.
- c. Per "urna cineraria" s'intende il contenitore dove sono raccolte le ceneri.
- d. Per "affidamento" s'intende la conservazione dell'urna presso persona, ente o associazione a tal fine designata dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
- e. Per "dispersione" s'intende lo spargimento delle ceneri in spazi aperti a seguito di esplicita volontà del defunto oppure in luogo appositamente designato all'interno del cimitero.

CAPO II

CREMAZIONE

ARTICOLO 72 – DICHIARAZIONI NECESSARIE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001 n. 130, previa acquisizione della dichiarazione da cui risulti la volontà del defunto ad essere cremato. Tale dichiarazione deve essere manifestata attraverso una delle seguenti modalità:

- a. Disposizione testamentaria del defunto, esclusi i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
- b. Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione, che deve sussistere sino alla data del decesso e la cui regolarità deve essere certificata dal Presidente dell'Associazione o dal suo legale rappresentante, di cui alla presente lettera, vale anche contro la volontà dei familiari di non procedere alla cremazione del defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione da parte del defunto, la volontà di essere cremato deve risultare da atto scritto proveniente dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74, 75, 76, e 77 del c.c. In caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado tale volontà deve provenire dalla maggioranza assoluta di questi manifestata innanzi all'Ufficiale di Stato Civile.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. Per poter procedere al rilascio della autorizzazione l'Ufficiale dello Stato Civile deve inoltre acquisire:

- a. il Certificato di necropsia in carta libera ove il medico competente al rilascio dichiara che risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1 lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità giudiziaria, il

certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

- b. La dichiarazione dal medico autorizzato che attesta che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse prima del trasporto al forno crematorio a cura e spese dei familiari.
3. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto, o di residenza degli aventi titolo qualora si trovino nell'impossibilità di raggiungere per tempo il Comune di decesso o di residenza del defunto.
 4. In questi ultimi casi l'ufficiale di Stato Civile del Comune innanzi al quale è stata manifestata la volontà alla cremazione, informa l'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso della predetta dichiarazione resa su carta libera che è, ad esso, tempestivamente trasmessa, per via telematica o in tutte le altre forme consentite dalla legge, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 73 – CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione deve contenere:
 - a. L'indicazione delle generalità del defunto, ora e luogo di decesso;
 - b. Soggetti che hanno richiesto la cremazione;
 - c. Documentazione medica necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
 - d. Eventuali soste per i riti funebri;
 - e. Comune ove è ubicato l'impianto che provvederà alla cremazione
 - f. L'impresa funebre incaricata al trasporto del cadavere in tutte le varie tappe e soste sino al forno crematorio;
 - g. Destinazione finale delle ceneri.
2. Il trasporto di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali e può essere eseguito anche dai familiari con mezzi propri.

ARTICOLO 74 – CREMAZIONE DI PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

1. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi di età non superiore alla 20esima settimana, non dichiarati come morti all'ufficiale dello Stato Civile per i quali i genitori richiedono la cremazione, è rilasciata al pari del permesso di seppellimento dalla ASL competente.

ARTICOLO 75 – CREMAZIONE DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

1. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla ASL del luogo di amputazione come previsto dall'art. 3 del D.L. 15-07-2003 n. 254.

ARTICOLO 76 – CREMAZIONE DI OSSA CONTENUTE NELL'OSSARIO COMUNE

1. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Articolo 77 – Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa e i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o estumulazioni dopo un periodo di 20 anni possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione come da Circ. MS 10 del 31-07-1998 e DPR 254 del 15-07-2003.
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi – conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o in difetto del parente più prossimo individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del c.c. o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di questi.
3. Per la cremazione di resti mortali inconsulti rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
4. L'ufficiale di Stato Civile, l'ASL, il gestore del cimitero sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria e al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del c.p. o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del c.p.

CAPO III

DESTINAZIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 78 – MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri contenute nell'urna secondo la volontà del de cuius espresse secondo le modalità di cui all'art. 72 possono essere:
 - a. Tumulate
 - b. Inumate in area cimiteriale
 - c. Conservate all'interno del cimitero nei luoghi di cui all'art. 80 comma 3 del DPR 285/1990
 - d. Affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato
 - e. Disperse nei luoghi consentiti e secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.
2. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto al Comune competente per territorio.

ARTICOLO 79 – TUMULAZIONI

1. Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri derivanti dalla cremazione potranno essere tumulate:
 - a. In tombe di famiglia o cappelle monumentali;
 - b. In apposite cellette cinerarie singole o collettive se vi è sufficiente capienza anche con altri resti o ceneri secondo il grado di parentela e affinità di cui all'articolo 53 o secondo quanto disposto in vita dal defunto;
 - c. In loculo con altra salma già tumulata purché vi sia un grado di parentela o relazione come per la celletta cineraria;
2. La tumulazione in celle individuali ha una durata di 30 anni, può essere rinnovata ed è soggetta al pagamento di apposita tariffa.
3. La tumulazione in loculo o celletta con altra salma è a carico dei familiari relativamente a tutti i costi di trasferimento apertura o chiusura del loculo o della celletta.

ARTICOLO 80 – INUMAZIONI

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale appositamente individuata. Non è consentita l'inumazione delle ceneri in spazi diversi. L'inumazione può essere finalizzata:

- a. ad una lenta dispersione delle ceneri del terreno e, in questo caso, l'urna dovrà essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Tale modalità di dispersione dovrà risultare da volontà resa per iscritto dal de cuius o dichiarata nelle forme previste dalla legge. Su ogni cippo deve essere fissata una targhetta con le generalità del defunto cremato. La durata della permanenza della targhetta è fissata in dieci anni. Alla scadenza dei dieci anni, trattandosi di una forma di dispersione e non dovendo quindi procedere ad operazioni di esumazione, nessun avviso dovrà essere collocato in prossimità del campo. La fossa potrà essere riutilizzata per l'inumazione di altre ceneri.
- b. Se non destinata alla dispersione, l'urna in materiale non biodegradabile può essere interrata in apposita area cimiteriale contrassegnate da un numero progressivo di fila e di fossa, previa stipula di apposito contratto presso gli uffici comunali competenti per un periodo massimo di 10 anni rinnovabili.

ARTICOLO 81 – DIVIETI

1. È severamente vietata l'inumazione di ceneri in spazi diversi da quelli cimiteriali.

ARTICOLO 82 – DURATA DEL DEPOSITO PROVVISORIO

1. È previsto un deposito provvisorio delle ceneri non superiore a 12 mesi.

ARTICOLO 83 – SERVIZIO INUMAZIONE

1. Il servizio di inumazione delle ceneri è svolto esclusivamente dagli operatori dei servizi cimiteriali del comune o da personale privato incaricato dai familiari previa autorizzazione comunale che vigilerà sulla correttezza delle operazioni svolte.

CAPO IV

DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 84 – AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile del luogo ove le ceneri saranno disperse secondo quanto stabilito dal proprio regolamento comunale.

2. È ammessa l'autorizzazione alla dispersione anche per le ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di esso.

ARTICOLO 85 – PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

1. La dispersione delle ceneri nel Comune di Siliqua è autorizzata:
 - a. Sulla base della volontà scritta del defunto contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione;
 - b. In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire con dichiarazione resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale di stato civile del Comune di Siliqua;
 - c. Nel caso di minori e interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune di dispersione fosse diverso da quello di Siliqua (ove è avvenuto il decesso) l'autorizzazione potrà essere rilasciata previa acquisizione d'ufficio del nulla osta del Comune in cui si chiede siano disperse le ceneri. In assenza del nulla osta sarà rilasciata la sola autorizzazione al trasporto al cimitero del Comune di destinazione il quale successivamente potrà rilasciare l'autorizzazione secondo le modalità previste nel proprio regolamento.
3. Qualora la dispersione autorizzata da altro Comune dovesse essere effettuata nell'ambito territoriale del Comune di Siliqua, il Dirigente o l'ufficio da esso incaricato emetterà il nulla osta
4. alla dispersione che potrà avvenire esclusivamente in presenza di persona incaricata da questo Comune secondo gli orari e le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Per le dispersioni all'estero occorre produrre oltre alla documentazione di rito, anche il nulla osta del Console straniero in Italia o del Console italiano all'estero alla dispersione delle ceneri nel paese estero. In assenza di tale documentazione sarà autorizzato solo il trasporto delle ceneri all'estero.

ARTICOLO 86 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE

1. Ai fini della concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel Comune di Siliqua, il soggetto individuato in vita dal de cuius o legittimo in base alla legge deve presentare apposita istanza con la quale deve dichiarare:
 - a. I dati anagrafici del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
 - b. I dati anagrafici del defunto di cui si vogliono disperdere le ceneri
 - c. Gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione e con indicazione della data e luogo dell'avvenuta cremazione;
 - d. Il documento redatto nelle forme previste per legge da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado resa mediante processo verbale all'ufficiale di Stato Civile;
 - e. La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché, l'abbandono dell'urna;
 - f. La dichiarazione del luogo e del giorno in cui si procederà alla dispersione delle ceneri nonché una dichiarazione nella quale è indicato dove l'urna cineraria vuota sarà conservata e le modalità di smaltimento della medesima;
 - g. L'autorizzazione dell'ente e/o proprietario dell'area privata ove verranno disperse le ceneri, da allegare in originale, per quest'ultimo, secondo le forme previste dal DPR 445/2000 con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fini di lucro.
 - h. L'insussistenza di impedimenti alla consegna per vincoli derivanti dall'autorità giudiziaria o per ragioni di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 87 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, nel territorio del Comune di Siliqua le ceneri possono essere disperse:
 - a. Nel cinerario comune, in apposita area del cimitero comunale che verrà appositamente individuata, insieme alle relative tariffe, con deliberazione di Giunta Comunale, da destinare alla dispersione delle ceneri e munita di apposita indicazione;

- b. In aree private, all'aperto e con il consenso scritto del proprietario, salvo il divieto previsto al comma 2 lett. a. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
- c. In natura: nel mare, previa comunicazione alle autorità competenti prima fra tutti l'autorità marittima a cui dovrà essere comunicato data, ora, zona di mare e mezzo nautico utilizzato; nei laghi ad oltre 200 metri dalla riva; Nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti; in aree naturali fuori dai centri abitati come indicato al comma 2 lett. a ed in ogni caso ad una distanza minima di 200 metri da eventuali insediamenti abitativi ;
- d. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato a norma degli art. 74, 75, 76 e 77 del c.c. o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza di questi ultimi.
- e. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti e manufatti;

2. La dispersione è vietata:

- a. Nei centri abitati come da perimetrazione dello strumento urbanistico vigente e come definiti dall'art. 3 comma 1 del D.lgs. 30-04-1992 n. 285 *Nuovo codice della strada* e ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano anche in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali sotterranee di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente;
- b. In aree naturali demaniali o soggette a particolari forme di tutela, con le modalità prescritte dall'autorità amministrativa competente;
- c. I corsi d'acqua e gli specchi d'acqua presenti nel territorio comunale non sono equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001 e pertanto non vi è consentita la dispersione delle ceneri;
- d. Sono escluse le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
- e. In edifici o in altri luoghi chiusi;

- f. In aria o al vento;
- g. In aree di terreno coltivate;
- h. E altresì vietato interrare l'intera urna anche se di materiale biodegradabile al di fuori del cimitero.

ARTICOLO 88 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18-08-2000 n. 267.

ARTICOLO 89 – SOGGETTI INCARICATI DELLA DISPERSIONE

1. La dispersione è eseguita:
 - a. dal coniuge;
 - b. da altro familiare avente titolo a norma di legge o altro soggetto per espressa volontà del defunto;
 - c. dall'esecutore testamentario;
 - d. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - e. dal tutore di minore o interdetto;
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla sino alla data fissata per la dispersione delle ceneri. In attesa di poter effettuare la dispersione, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in apposito locale individuato nel cimitero comunale.
3. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire, al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino.

ARTICOLO 90 – CARATTERISTICHE DELL'URNA PER LA DISPERSIONE

1. Nel caso di dispersione per affondamento od interrimento l'urna dovrà essere in materiale biodegradabile con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, le date di decesso e cremazione;
2. nel caso di dispersione in natura delle ceneri, l'urna dovrà avere le stesse caratteristiche di quella per l'affido ad esclusione della sigillatura. Qualora non vi fosse interesse alla conservazione dell'urna dopo la dispersione essa dovrà essere riconsegnata al cimitero per lo smaltimento, se presente questo servizio, o a soggetti privati che abbiano nello svolgimento della propria attività anche quella di smaltimento dei predetti materiali.
3. Gli oneri per lo smaltimento sono a carico dei familiari.

ARTICOLO 91 – RITI RELIGIOSI

1. Se richiesti dai familiari al momento della dispersione delle ceneri sono consentite forme rituali di
 commemorazione nel rispetto e secondo i riti previsti dalle proprie convinzioni religiose.

ARTICOLO 92 – GIORNI E ORARIO CONSENTITI PER LA DISPERSIONE

1. La dispersione delle ceneri avverrà nei giorni e all'ora concordata con l'ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla dispersione.
2. Qualora la richiesta dovesse interessare i giorni del sabato o della domenica ciò dovrà essere espressamente autorizzato dal Dirigente del Servizio Amministrativo previa valutazione dell'opportunità e delle ragioni a base di tale richiesta. Qualora la dispersione delle ceneri fosse autorizzata nei giorni di sabato o di domenica (nel qual caso sarà autorizzata solo di mattina) sarà soggetta al pagamento di una tariffa superiore rispetto a quella prevista per i giorni feriali.
3. È vietata la dispersione delle ceneri nei seguenti giorni:
 - 1° gennaio
 - 6 gennaio
 - Pasqua e lunedì dell'Angelo
 - 25 aprile
 - 1 maggio
 - 2 giugno

- 15 agosto
- 1° novembre
- 25 e 26 dicembre
- 31 dicembre (consentito solo la mattina)
- Festa del patrono

ARTICOLO 93 – TEMPI ENTRO I QUALI PROCEDERE ALLA DISPERSIONE

1. La dispersione delle ceneri, previa indicazione dell'affidatario al quale l'urna cineraria viene consegnata, deve avvenire entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione alla dispersione.
2. Qualora non sia stato definito l'affidatario, o in caso di disaccordo tra le parti, le ceneri verranno conservate in apposita fila negli ossari, o in mancanza, in altro luogo stabilito dalla Giunta Comunale, tramite pagamento di una tariffa fissa per il servizio di custodia, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 94 – DEPOSITO PROVVISORIO

1. È consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario o ad altro luogo stabilito dalla Giunta Comunale.

CAPO V

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

ARTICOLO 95 – DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Ai sensi di quanto indicato agli articoli 96 e 98 del presente regolamento, dietro presentazione di apposita richiesta degli aventi titolo, qualora sussistano tutti i requisiti, le ceneri possono essere consegnate per la conservazione al soggetto affidatario autorizzato.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell' Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 96 – AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO

1. L'autorizzazione all'affidamento può essere concessa su istanza del familiare avente diritto. In tale istanza, ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere indicati:
 - a. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario (un familiare, ai sensi dell'art. 3 della legge 130/2001 o col consenso scritto e motivato dei familiari, il convivente, previa acquisizione dello stato di famiglia alla data del decesso che dimostri la convivenza, o qualunque persona, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria).
 - b. La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale procedente;
 - c. Il luogo di conservazione dell'urna;
 - d. La dichiarazione relativa alla conoscenza delle norme in merito alle fattispecie di reato in materia di dispersione non autorizzata delle ceneri e in merito alle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e. La dichiarazione relativa alla conoscenza che l'urna non possa essere affidata - neppure temporaneamente - ad altre persone, a condizione che non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale, nonché la dichiarazione che cessando le condizioni di affidamento - l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per essere trasferita in cimitero, così come nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
 - f. La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g. Obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo di conservazione;
 - h. La conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

ARTICOLO 97 – RICHIESTA DI AFFIDAMENTO IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI SILIQUA

1. La richiesta di affidamento o dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, al Sindaco del Comune ove è stata richiesta la custodia delle ceneri, il quale curerà il rilascio della relativa autorizzazione secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento comunale.

ARTICOLO 98 – SOGGETTI AFFIDATARI

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria.
2. In assenza di disposizione testamentaria e qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto, reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento, individuare quale di questi si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici – trasformativi – conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in una parte del cimitero prestabilita dalla Giunta Comunale, tramite il pagamento di una tariffa fissa per il servizio di custodia, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
5. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in triplice esemplare: una copia da conservarsi presso il cimitero, una da consegnare al richiedente, una da conservare presso l'ufficio di Stato Civile.
6. Resta valida la possibilità di rinuncia dell'affidamento da parte del soggetto cui è stata affidata. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ne prende nota. In tal caso le ceneri sono conferite nel Cimitero Comunale o consegnate a nuovo soggetto affidatario individuato secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

ARTICOLO 99 – DOVERI DEGLI AFFIDATARI

1. L'affidatario delle ceneri è tenuto entro 5 giorni a comunicare al Comune nel quale le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione, nonché a comunicare entro lo stesso termine l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune o la variazione del luogo di

conservazione. Tale comunicazione deve essere rivolta sia al Comune di provenienza, sia a quella di nuova destinazione.

2. L'affidatario assicura la diligente custodia dell'urna all'interno dell'abitazione, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione.
3. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in alcun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
4. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio è tenuto a darne immediata comunicazione al Cimitero Comunale che provvederà a darne comunicazione ai familiari se conosciuti.

ARTICOLO 100 – LUOGO DI CONSERVAZIONE DELL'URNA.

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. In caso contrario, dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'urna sarà custodita all'interno dell'abitazione dell'affidatario, in apposito luogo che ne garantisca la stabile destinazione e in grado di garantire dalla profanazione. È necessario che il luogo ove verrà riposta l'urna sia saldamente ancorata e ne garantisca la protezione da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
3. All'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) con apposita targhetta.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, a persona diversa dall'affidatario, senza l'autorizzazione comunale.

ARTICOLO 101 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. L'Amministrazione Comunale avvalendosi del Comando di Polizia Municipale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare e trascritto nel verbale di affido; nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero.

ARTICOLO 102 – REGISTRI

1. Viene istituito, presso l'ufficio di Stato Civile, apposito registro delle ceneri in affido e di quelle disperse, in cui dovranno essere annotati, in ordine cronologico, i dati contenuti nei verbali di consegna dell'urna cineraria.
2. La persona autorizzata alla dispersione delle ceneri, provvede immediatamente a far pervenire lo specifico verbale di dispersione che verrà a sua volta controfirmato dall'ufficiale di stato civile che in precedenza aveva autorizzato la cremazione e la dispersione delle ceneri.
3. Gli estremi del verbale di dispersione saranno riportati nel registro delle cremazioni; il medesimo ufficiale provvede a comunicare alla direzione cimiteriale per la competente annotazione nel registro in deposito e all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del defunto se diverso da quello di Siliqua.
4. Nel registro dovranno essere evidenziati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri con l'indicazione:
 1. Per l'affidamento:
 - a. Generalità del defunto
 - b. Dati anagrafici e residenza dell'affidatario
 - c. Luogo ove sarà conservata l'urna
 - d. Eventuali controlli e variazioni di indirizzo e per gli eventuali recessi l'indicazione del luogo e della data di trasferimento al cimitero
 2. Per la dispersione
 - a. dati anagrafici e residenza del soggetto che provvede alla dispersione
 - b. dati anagrafici del defunto
 - c. luogo ove le ceneri sono state disperse
 - d. data e ora della dispersione
 3. Per eventuali recessi.
 - a. indicazione del luogo e della data di trasferimento dell'urna al cimitero o generalità del nuovo soggetto affidatario.

ARTICOLO 103 – RINUNCIA ALL’AFFIDAMENTO

1. Resta salva la possibilità di rinuncia all’affidamento dell’urna da parte del soggetto eventualmente indicato dal defunto. La rinuncia all’affidamento deve risultare da dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione o a quello del Comune in cui l’urna sarà custodita.

ARTICOLO 104 – RECESSO DALL’AFFIDAMENTO – RINVENIMENTO DI URNE

1. Nel caso di morte dell’affidatario o nel caso in cui l’affidatario intenda recedere dall’affidamento le ceneri possono essere conferite al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione tramite pagamento della tariffa stabilita dalla giunta Comunale o essere consegnate ad un nuovo affidatario individuato nelle forme previste dalla legge.
2. Per recedere dall’affidamento il soggetto dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Il recesso è annotato nel registro di cui al recedente articolo.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto ove conosciuto. Il Comune, trascorso il periodo di deposito senza che nessuno abbia fatto richiesta di affido o di tumulazione o inumazione, procede alla dispersione nel cinerario Comune. Tale termine è da intendersi quale tempo utile per individuare eventuali aventi diritto a disporre circa la destinazione finale delle ceneri rinvenute.

ARTICOLO 105 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del D.lgs. 30-06-2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ARTICOLO 106 – NUOVE OPERE PER LA DISPERSIONE

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono individuate e rese idonee le aree per provvedere all’inumazione delle urne cinerarie e alla dispersione delle ceneri.
2. Saranno individuate le misure minime e le caratteristiche delle fosse.

ARTICOLO 107 – NORMA TRANSITORIA

1. In attesa dell'approntamento nel Cimitero delle apposite aree destinate alla dispersione, all'interramento, al cinerario comune, le urne con le ceneri per le quali sono scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in un loculo purché già occupato o in una celletta. I costi di apertura e chiusura del loculo sono a carico dei familiari.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 108 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento a norma dell'art. 22 della legge 07-08-1990 n. 241 come sostituita dall'art. 15 c. 1 della legge 11-02-2005 n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata nel sito del Comune di Siliqua.

ARTICOLO 109 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali senza formalità alcuna.

ARTICOLO 110 – VIGILANZA E SANZIONI

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo II delle legge 24-11-1981 n. 689 e ss.mm.ii.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella Tesoreria Comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

ARTICOLO 111 – ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento già in vigore e negli altri atti in materia anteriori al presente.
2. Entra in vigore decorsi 15 gg dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO	2
ARTICOLO 2 - COMPETENZE.....	2
ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ	3
ARTICOLO 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	3
ARTICOLO 5 - PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE	3
ARTICOLO 6 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....	4
ARTICOLO 7 - DICHIARAZIONE DI MORTE.....	4
ARTICOLO 8 - DENUNCIA CAUSA DI MORTE.....	4
ARTICOLO 9 - RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE.....	5
ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ARTICOLO 11 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.....	5
ARTICOLO 12 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI.....	6
ARTICOLO 13 AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA SALMA.....	6
ARTICOLO 14 - AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA PRODOTTI ABORTIVI E FETI.....	6
ARTICOLO 15 - CONSEGNA E CUSTODIA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	6
ARTICOLO 16 - SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI	6
ARTICOLO 17 - AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ DI TRASPORTO E PERCORSO.....	7
ARTICOLO 18 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI.....	7
ARTICOLO 19 - TRASPORTI DI SALME ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	8
ARTICOLO 20 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI.....	8
ARTICOLO 21 - TRASPORTO E SEPOLTURA DI PARTI ANATOMICHE.....	8
ARTICOLO 22 -TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	9
ARTICOLO 23 – AUTO FUNEBRI	9
ARTICOLO 24 - IL CIMITERO DI SILIQUA.....	9
ARTICOLO 25 - AMMISSIONE NEL CIMITERO.....	9
ARTICOLO 26 – ORARIO.....	10
ARTICOLO 27 - RITI RELIGIOSI.....	10
ARTICOLO 28 - EPIGRAFI, MONUMENTI E ORNAMENTI SULLE TOMBE E LOCULI.....	11
ARTICOLO 29 - DIVIETI.....	11
ARTICOLO 30 - CRITERI DA RISPETTARE ALL'ATTO DELLA COSTRUZIONE.....	12
ARTICOLO 31 – OSSARIO.....	12

ARTICOLO 32 - CUSTODIA DEL CIMITERO	13
ARTICOLO 33 - DOVERI SPECIALI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI	13
ARTICOLO 34 – INUMAZIONI.....	14
ARTICOLO 35 - INDIVIDUAZIONE FOSSE PER INUMAZIONE	14
ARTICOLO 36 – TUMULAZIONI.....	15
ARTICOLO 37 - DEPOSITO PROVVISORIO	15
ARTICOLO 38 - TRASLAZIONI.....	15
ARTICOLO 39 - ESUMAZIONI ORDINARIE.....	16
ARTICOLO 40 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE	17
ARTICOLO 41 – ESTUMULAZIONI	17
ARTICOLO 42 - RACCOLTA DELLE OSSA	18
ARTICOLO 43 - OGGETTI DA RECUPERARE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	18
ARTICOLO 44 - CONCETTO E LIMITI DELLE CONCESSIONI.....	19
ARTICOLO 45- DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI	19
ARTICOLO 46 - DURATA DELLE CONCESSIONI.....	20
ARTICOLO 47 - INDIVIDUAZIONE AREE SEPOLCRALI.....	20
ARTICOLO 48 - TARIFFE DELLE CONCESSIONI.....	20
ARTICOLO 49 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI INDIVIDUALI	20
ARTICOLO 50 - DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DELLE SEPOLTURE INDIVIDUALI	20
ARTICOLO 51 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI.....	21
ARTICOLO 52 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI AREA CIMITERIALE.....	21
ARTICOLO 53 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	22
ARTICOLO 54 –CONSENSI AD ESTRANEI.....	22
ARTICOLO 55 - DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DELLE AREE CIMITERIALI.....	23
ARTICOLO 56 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE.....	23
ARTICOLO 57 - DIVISIONI E SUBENTRI.....	24
ARTICOLO 58 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREA CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE	24
ARTICOLO 59 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE.....	25
ARTICOLO 60 - REVOCA	26
ARTICOLO 61 – DECADENZA	26
ARTICOLO 62 - ESTINZIONE.....	27
ARTICOLO 63 - ACCESSO AL CIMITERO.....	27

ARTICOLO 64 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI.....	28
ARTICOLO 65 - RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO – RESPONSABILITÀ.....	28
ARTICOLO 66 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI - ORARIO DI LAVORO.....	28
ARTICOLO 67 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	29
ARTICOLO 68 - VIGILANZA	29
ARTICOLO 69 - FUNZIONI – LICENZA	29
ARTICOLO 70 – DIVIETI.....	29
ARTICOLO 71 – DEFINIZIONI	30
ARTICOLO 72 – DICHIARAZIONI NECESSARIE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	31
ARTICOLO 73 – CONTENUTO DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E ALLA CREMAZIONE	32
ARTICOLO 74 – CREMAZIONE DI PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO	33
ARTICOLO 75 – CREMAZIONE DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI.....	33
ARTICOLO 76 – CREMAZIONE DI OSSA CONTENUTE NELL’OSSARIO COMUNE	33
Articolo 77 – Cremazione di resti mortali e di ossa.....	33
ARTICOLO 78 – MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI.....	34
ARTICOLO 79 – TUMULAZIONI.....	34
ARTICOLO 80 – INUMAZIONI.....	34
ARTICOLO 81 – DIVIETI	35
ARTICOLO 82 – DURATA DEL DEPOSITO PROVVISORIO.....	35
ARTICOLO 83 – SERVIZIO INUMAZIONE.....	35
ARTICOLO 84 – AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI.....	35
ARTICOLO 85 – PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE.....	36
ARTICOLO 86 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE	37
ARTICOLO 87 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI.....	37
ARTICOLO 88 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	39
ARTICOLO 89 – SOGGETTI INCARICATI DELLA DISPERSIONE.....	39
ARTICOLO 90 – CARATTERISTICHE DELL’URNA PER LA DISPERSIONE.....	40
ARTICOLO 91 – RITI RELIGIOSI.....	40
ARTICOLO 92 – GIORNI E ORARIO CONSENTITI PER LA DISPERSIONE.....	40
ARTICOLO 93 – TEMPI ENTRO I QUALI PROCEDERE ALLA DISPERSIONE	41
ARTICOLO 94 – DEPOSITO PROVVISORIO	41
ARTICOLO 95 – DESTINAZIONE DELLE CENERI.....	41

ARTICOLO 96 – AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO	42
ARTICOLO 97 – RICHIESTA DI AFFIDAMENTO IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI SILIQUA.....	43
ARTICOLO 98 – SOGGETTI AFFIDATARI	43
ARTICOLO 99 – DOVERI DEGLI AFFIDATARI.....	43
ARTICOLO 100 – LUOGO DI CONSERVAZIONE DELL’URNA.....	44
ARTICOLO 101 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI.....	44
ARTICOLO 102 – REGISTRI.....	45
ARTICOLO 103 – RINUNCIA ALL’AFFIDAMENTO	46
ARTICOLO 104 – RECESSO DALL’AFFIDAMENTO – RINVENIMENTO DI URNE	46
ARTICOLO 105 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	46
ARTICOLO 106 – NUOVE OPERE PER LA DISPERSIONE.....	46
ARTICOLO 107 – NORMA TRANSITORIA.....	47
ARTICOLO 108 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	47
ARTICOLO 109 – RINVIO DINAMICO	47
ARTICOLO 110 – VIGILANZA E SANZIONI	47
ARTICOLO 111 – ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE.....	48